

## **Comunicato del 26 ottobre 2010 - Autorità Vigilanza Lavori Pubblici AVCP**

Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato (Disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2010*

Articolo testo

**Articolo testo -**

*In vigore dal 26 ottobre 2010*

Con il **decreto-legge n. 78/2010**, convertito con **legge n.122/2010**, sono state emanate, fra l'altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al **decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163**.

In particolare, l'art. 37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme internazionali - cd. Black list - individuate nei **decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001**, l'obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie (art. 37, comma 1). L'Autorità richiama quindi l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.

Successivamente all'emanazione del decreto di attuazione, che renderà operativa la novella di cui all'art. 37, l'Autorità si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento.

**[Torna al sommario](#)**

---